



REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI IN ATTUAZIONE DEL d. Lgs 24/2023

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti (di seguito il “Regolamento”) disciplina le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Metal System S.r.l. (di seguito la “Società”), effettuate dai soggetti “segnalanti” indicati nell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 24/2023, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Il Regolamento dispone inoltre sulle forme di tutela del segnalante, del facilitatore e delle altre persone coinvolte.
2. Le segnalazioni vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano strettamente attinenti all’ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento, adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
- 4 Il Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
5. Le disposizioni del Regolamento non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l’obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti.

Art. 2 - Identità del Segnalante

1. Ai fini del presente Regolamento vengono prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni non anonime effettuate dai soggetti definiti nel successivo articolo 3, pervenute attraverso la procedura informatizzata prevista all’art. 6.
2. Le segnalazioni effettuate da soggetti non rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 3, trasmesse attraverso la procedura informatizzata di cui all’art. 6, non saranno prese in considerazione.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (vedi Nota 1) ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei



consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5);
- b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna attivato dalla Società;
- e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs 24/2023;
- f) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in particolare:
- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
 - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
 - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
 - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
 - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
- h) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe



Metal System S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, snc
24062 Costa Volpino (BG)
C.F. e P.IVA: 03 511 160 164

rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

p) «**gestore della/e segnalazione/i**»: persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Art. 4 - Modalità di invio della segnalazione

1. La segnalazione va inviata utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata messa a disposizione dalla Società di cui al successivo art. 6.

CAPO II – SEGNALAZIONI INTERNE

Art. 5 - Il Gestore delle segnalazioni interne

1. La gestione del canale di segnalazione è stata affidata a un soggetto esterno autonomo e specificamente formato, in possesso delle competenze necessarie per svolgere l'incarico di Gestore delle segnalazioni.

2. Il Gestore delle segnalazioni agisce su incarico dell'Amministratore unico della Società e il suo rapporto, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, è disciplinato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Gestore delle Segnalazioni è incaricato di verificare la segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella segnalazione.

Art. 6 – Il canale di segnalazione interna

1. Il canale di segnalazione interna attivato dalla Società, che garantisce tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, è la piattaforma informatica <https://metalsystemsrl.segnalazioni.net>, accessibile da qualsiasi browser, che soddisfa tutti i requisiti per essere compliant con la normativa del D. Lgs. 24/2023.

2. L'infrastruttura applicativa è una piattaforma esclusivamente dedicata, sviluppata per soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza della procedura di whistleblowing. La gestione degli accessi e dei dati avviene infatti nel più rigoroso rispetto del quadro normativo ed è certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001 (sistema di gestione delle informazioni) che garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati trattati.

3. La piattaforma è configurata in modo da consentire solo segnalazioni da parte di utenti registrati, in cui i dati del segnalante sono separati dalla segnalazione; pertanto, la segnalazione viene inviata al Gestore delle segnalazioni in forma anonima. Il Gestore della segnalazione può associare la segnalazione al segnalante



che l'ha inviata e, quindi, visualizzare l'identità del segnalante, solo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 12 del D. Lgs 24/2023.

4. Mediante la piattaforma informatica il segnalante può:

- accedere tramite la username e la password scelte in fase di registrazione;
- inserire la propria segnalazione tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- comunicare con il Gestore della segnalazione;
- integrare le segnalazioni effettuate;
- richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

5. L'ambiente di amministrazione della piattaforma informatica consente al Gestore delle segnalazioni di:

- ricevere via email un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- interagire con il segnalante e richiedere ulteriori informazioni o documenti;
- monitorare e gestire la procedura in tutte le sue fasi.

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore della segnalazione di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni, pertanto, devono contenere i seguenti elementi:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte condotte illecite;
- b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- d) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto
- e) di segnalazione;
- f) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Art. 9 - Ricezione delle segnalazioni

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione interna, il Gestore della segnalazione invia una comunicazione al Segnalante confermando che la segnalazione è stata ricevuta e presa in carico.

Art. 10 - Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Ricevuta la segnalazione, il Gestore delle segnalazioni pone in essere un esame preliminare della stessa al fine di verificarne l'ammissibilità e dà avvio all'eventuale istruttoria tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

2. La fase di verifica viene completata entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione, salvo giustificati motivi. Entro tale termine il Gestore della segnalazione fornisce riscontro al segnalante. Nel caso in cui l'indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante è comunque aggiornato sullo status dell'indagine.

Art. 11 - Fase istruttoria

1. Il Gestore della segnalazione compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Inizialmente, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta "verifica di plausibilità"). In caso di esito positivo, la segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa sulla conservazione dei dati e il Segnalante ne viene informato. Se la segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, può essere rinviata ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

2. Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e l'Organo amministrativo della



Società, se e quando le informazioni contenute nella segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile.

3. Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Organi della Società o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni alla Società. Durante l'indagine il Gestore delle segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, se necessario e proporzionato; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede.

Il Gestore delle segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

4. Non spetta al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione.

Art. 12 – Responsabilità dei segnalanti

1. La Società si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela nei confronti di Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni.

2. Nel caso in cui la segnalazione riveli, anche al termine dell'istruttoria, elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il Gestore della segnalazione ne informa l'Organo amministrativo della Società che può, in tali casi, associare l'identità del segnalante alla segnalazione ed assumere le conseguenti valutazioni e determinazioni.

Art. 13 - Esiti della segnalazione

1. Una volta completata la fase istruttoria, il Gestore delle segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine, gli elementi a supporto raccolti e, se del caso, le raccomandazioni all'Amministratore unico della Società per un piano d'azione.

2. Il Gestore della segnalazione dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa:

- non rientri nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;
- sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
- risulti generica o palesemente contraddittoria.

3. Il Gestore della segnalazione archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.

4. In caso di archiviazione della segnalazione ne saranno precisati i motivi.

3. Negli altri casi, il Gestore della segnalazione trasmette le risultanze dell'istruttoria al Consiglio di amministrazione della Società, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione delle misure di protezione di cui al Capo III del D. Lgs 24/2023.

4. Il Gestore della segnalazione fornisce riscontro al segnalante, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 6.

5. La documentazione relativa a ciascuna segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili.

Art. 14 - Riservatezza delle segnalazioni e tutela dell'identità del segnalante

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,



espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari conseguenti ad una segnalazione, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3. Il Gestore della segnalazione dà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente comma 2, secondo periodo, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente comma 1 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Art. 15 - Riservatezza delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione

1. Il Gestore della segnalazione tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Alle Persone segnalate è garantito il diritto alla difesa, nei termini della normativa applicabile: la persona coinvolta ha il diritto a essere informata della segnalazione entro un periodo ragionevole (da determinare considerando il rischio di compromettere l'indagine e/o di distruzione delle prove), può essere sentita dal Gestore della segnalazione, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, può avere accesso ai documenti che la riguardano (fatto salvo il mantenimento della riservatezza dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altro terzo in assenza di un loro consenso esplicito), ad essere informate dell'esito dell'indagine. La presunzione di innocenza e l'onore delle Persone Segnalate sono sempre salvaguardati.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. La base giuridica del trattamento dei dati personali raccolti tramite le segnalazioni è la necessità da parte del titolare del trattamento di adempiere ad un obbligo di legge e, se del caso, il legittimo interesse.

3. Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle segnalazioni.

4. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

5. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Metal System S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

7. Le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 sono fornite alle persone segnalanti e alle persone coinvolte mediante esposizione nei luoghi di lavoro e pubblicazione nella piattaforma di whistleblowing.

Art. 17 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore della segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata



mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

CAPO III – MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Art. 18 - Divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti

1. Se sussistono le condizioni per la protezione della persona segnalante di cui all'art. 16 del D. Lgs 24/2023, gli enti o le persone di cui all'articolo 3 del D. Lgs 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione intesa come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'art. 3 del D. Lgs 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

CAPO V – CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Art. 20 - Segnalazione esterna all'ANAC



Metal System S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, snr
24062 Costa Volpino (BG)
C.F. e P.IVA: 03 511 160 164

1. Il Segnalante ha il diritto di effettuare una segnalazione attraverso il canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni, stabilite dall'art. 7 del D. Lgs 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 24/2023;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. La segnalazione esterna non limita la protezione del segnalante.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Presente Regolamento è esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro di Metal System S.r.l. ed è pubblicato nella piattaforma informatica <https://metalsystemsrl.segnalazioni.net>

Art 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Costa Volpino, lì 13 dicembre 2023

Metal System S.r.l.
Il legale rappresentante
Yryku Shkelqim



Metal System S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, snr
24062 Costa Volpino (BG)
C.F. e P.IVA: 03 511 160 164

WHISTLEBLOWING (D. Lgs 24/2023)

METAL SYSTEM S.r.l. informa i propri dipendenti, collaboratori, soci, fornitori, clienti e, più in generale, tutti gli stakeholders, che ha attivato un canale di segnalazione interna che permette di segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) posto in essere all'interno della società o nei rapporti con essa, che violi (o induca a violare) le normative applicabili, i propri valori, le proprie policy e procedure, o che possa causare un danno economico o reputazionale a Metal System stessa.

Per espressa previsione di legge le segnalazioni non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La gestione del canale è stata affidata ad un soggetto esterno autonomo incaricato di svolgere le seguenti attività, previste della normativa sul Whistleblowing di cui al D. Lgs 24/2023:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Tutte le informazioni sul whistleblowing sono contenute nel "Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti in attuazione del D. Lgs 24/2023"

Nella gestione delle segnalazioni Metal System si impegna a rispettare i principi di riservatezza, proporzionalità e imparzialità, a riconoscere la buona fede dei segnalanti e a garantirne l'anonimato. Inoltre, Metal System non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione nei confronti dei soggetti segnalanti.

La piattaforma dedicata alle segnalazioni è raggiungibile all'indirizzo

<https://metalsystemsrl.segnalazioni.net>

Per dettagli sulle ulteriori modalità di segnalazione o qualsiasi altro approfondimento si faccia riferimento al "***Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti in attuazione del D. Lgs 24/2023***", alle ***Informazioni generali sulla piattaforma informatica per le segnalazioni interne di Whistleblowing*** e all'***Informativa sul trattamento dei dati personali (c.d. "informativa privacy")*** disponibili in allegato.

Costa Volpino, lì 13 dicembre 2023

Metal System S.r.l.
Il legale rappresentante
Yryku Shkelgim



Informazioni generali sulla piattaforma informatica per le segnalazioni di Whistleblowing

(DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24)

1 Premessa

La piattaforma informatica per la gestione del Whistleblowing, <https://metalsystemsrl.segnalazioni.net>, è lo strumento informatico messo a disposizione dei Segnalanti e del Gestore delle segnalazioni di Whistleblowing, finalizzato a gestire le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Metal System S.r.l., di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

2 Riferimenti normativi

Il sistema di whistleblowing attivato dalla Società è conforme alla normativa vigente in materia, in particolare:

- D.lgs. 10 Marzo 2023, n. 24 “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 del 23 ottobre 2019 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”
- Linee Guida in materia di Whistleblowing: Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e il D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3 La segnalazione

Il **Segnalante** (o Whistleblower) può:

- accedere in maniera riservata e sicura al sistema in **Modalità Riservata**, registrandosi al sistema per l'invio di una segnalazione scritta “nominativa e con gestione dell'identità riservata” (c.d. utente registrato);
- inserire le proprie segnalazioni scritte tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- inviare la segnalazione tramite la piattaforma web;
- seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- scambiare messaggi con il soggetto Gestore della segnalazione;
- ricevere via e-mail avvisi di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

4 Il form di segnalazione

I campi di segnalazione scritta sono i seguenti:

- informazioni illecito
- oggetto
- tipologia segnalante (rapporto del segnalante con l'organizzazione)
- natura Illecito (elenco di valori preimpostati configurabili e selezionabili tramite menu a tendina)
- soggetti coinvolti
- autori illecito
- persone informate
- luoghi e date
- unità organizzativa/e delle persone coinvolte
- luogo in cui si è verificato il fatto
- data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto



- data (anche presunta) di conclusione del fatto
- descrizione dei fatti
- allegati (con controllo dell'estensione degli allegati, al fine di limitare l'upload solo alle estensioni consentite)

5 Ambiente di amministrazione

L'ambiente di amministrazione consente al Gestore della segnalazione di:

- ricevere via e-mail un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- gestire lo stato di lavorazione della segnalazione;
- scambiare messaggi con il segnalante per eventuale richiesta di documentazione e integrazioni.

6 Sicurezza e riservatezza

Sulla piattaforma <https://metalsystemsrl.segnalazioni.net> tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività di un segnalante, sono protette da un sistema di cifratura.

Le segnalazioni (comprese le bozze), gli allegati (anche quelli temporanei), i log di attività e le sessioni sono cifrate.

Il processo di Registrazione del segnalante è separato dalla segnalazione, il che consente la gestione delle segnalazioni in maniera anonima.

Inoltre, non esiste alcuna correlazione diretta tra segnalante ed segnalazione.

Il sistema è installato su una infrastruttura di Server Dedicati certificata TIER IV1, che garantisce le migliori prestazioni in termini di sicurezza e di disponibilità dei dati.

6.1 Caratteristiche tecniche del sistema di cifratura

6.1.1 Gestione password per autenticazione

Le password non sono memorizzate in chiaro nel database, in maniera da impedirne un eventuale, seppure improbabile, furto o visualizzazione. Nemmeno gli amministratori di sistema possono risalire alla password in quanto queste sono memorizzate in modalità cifrata, in combinazione con un salt random, nel database di sistema con algoritmo Hash SHA512.

Non è possibile, partendo dall'hash, ricalcolare la password originale.

6.1.2 Autenticazione a due fattori (strong authentication)

L'accesso al sistema deve essere confermato tramite inserimento di un codice inviato dal sistema all'indirizzo email dell'utente. L'opzione può essere disabilitata dall'utente stesso.

6.1.3 Cifratura dei contenuti

Tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l'identità del suo autore o che, al limite, possono dare indicazioni sull'attività di un segnalante, sono protette e cifrate a più livelli.

6.1.4 Gestione della password in fase di sessione

Le password non vengono trascritte in chiaro, ma il software provvede a criptare la parte di sessione relativa alla password durante l'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.

Per aumentare ulteriormente il livello di protezione di questo dato, la sessione viene quindi cifrata con l'algoritmo AES-256-CBC utilizzando una chiave di cifratura generata dal client dell'utente. Ulteriore misura di sicurezza è l'assenza sul server di un'associazione tra la sessione e l'utente. Una volta scaduta la sessione, questa viene eliminata dal sistema.

Costa Volpino, lì 13 dicembre 2023

METAL SYSTEM S.r.l.
Il legale rappresentante
Yryku Shkelqim

	Sistema di gestione privacy	Mod. 04.09	
	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI EX DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Rev. 02	Del 17.12.2023

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI EX DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2023 (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Metal System S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, la informa rispetto alle attività di trattamento dei dati personali che possono essere trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing conformemente a quanto stabilito dalla normativa italiana in materia contenuta nel D. Lgs 24/2023, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento, conformemente alla normativa whistleblowing, ha adottato il “Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti”, esposto nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con Metal System S.r.l. un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs 24/2023, contenente le tutte le informazioni per effettuare una segnalazione relativa a violazioni che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs 24/2023 e gli standard di protezione per i segnalanti, i facilitatori e le persone correlate. In particolare, il Regolamento garantisce i principi di riservatezza, tutela dell'anonimato e divieto di ritorsione, nel rispetto della normativa applicabile.

Il titolare del trattamento ha attivato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 24/2023 un proprio canale di segnalazione scritta, la **piattaforma di segnalazione** <https://metalsystemsrl.segnalazioni.net> (la “Piattaforma di Segnalazione”) che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, su espressa richiesta indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, inviata attraverso il suddetto canale di segnalazione interna, il segnalante può richiedere anche un **incontro diretto** con il Gestore delle segnalazioni (di seguito l' “incontro”). Si precisa che, previo consenso del Segnalante, adeguatamente informato, l'incontro potrà essere eventualmente documentato mediante apposito verbale.

Il canale di segnalazione interna attivato dalla Società è stato progettato e viene gestito in modo sicuro, al fine di impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il titolare del trattamento garantisce che la raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali avviene mediante personale incaricato appositamente istruito e formato nel rispetto di misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere l'integrità e la riservatezza dell'identità e dei dati personali del Segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione. In particolare, le misure di sicurezza comprendono, tra l'altro, l'uso di tecnologie di crittografia, la fornitura di diritti di accesso limitato a tali dati personali e l'adozione di accordi sulla privacy con cui tutte le persone autorizzate ad accedere a tali dati personali devono attenersi.

La presente Informativa è destinata ai Segnalanti e alle altre persone coinvolte nelle segnalazioni di whistleblowing e non si applica in caso di segnalazioni effettuate mediante canale esterno o nel caso di divulgazione pubblica.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Metal System S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale di Via Leonardo Da Vinci snc CAP 24062 COSTA VOLPINO (BG), Numero REA BG – 384828, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 03511160164, Telefono: 035 973179 Fax: 035/2283826 E-mail: info@metalsystem-srl.com PEC: metalsystempec@pec.it (di seguito “Titolare del trattamento” o semplicemente “Titolare”).

	Sistema di gestione privacy	Mod. 04.09	
	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI EX DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Rev. 02	Del 17.12.2023

2. DATA PROTECTION OFFICER

In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare del trattamento non ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer.

3. ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

ORIGINE: i dati personali trattati dal Titolare sono esclusivamente quelli forniti dall'interessato ovvero comunicati e/o conosciuti nell'ipotesi di segnalazione di presunte condotte illecite e/o asserite irregolarità. Tali informazioni potranno pervenire ai soggetti nominati Incaricati del Trattamento ex art. 29 GDPR a cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione interno dall'art 4 del Decreto Legislativo n. 24/2023.

TIPOLOGIA: Le categorie di dati personali raccolti, trattati e utilizzati nel rispetto della normativa whistleblowing e della normativa privacy, possono riguardare:

1. nome del soggetto che effettua la segnalazione (Segnalante) e recapiti per ulteriori comunicazioni;
2. l'identità, le funzioni e i dettagli di contatto delle persone coinvolte nel trattamento dei fatti segnalati;
3. i nomi e le posizioni di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, quali il presunto autore della violazione (Persona Segnalata) o i c.d. Facilitatori o informazioni che ne consentano l'identificazione;
4. i nomi e le posizioni di eventuali altri soggetti che possono attestare gli eventi connessi inclusi nella Segnalazione;
5. il riferimento a qualsiasi documento o altro elemento che possa comprovare gli eventi segnalati.

Soltanto laddove strettamente necessario e conformemente alle previsioni della normativa applicabile possono essere trattati dati personali appartenenti a categorie particolari (es. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) nonché dati relativi a eventuali reati configurabili in base alle violazioni oggetto di Segnalazione.

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tutti i dati personali verranno trattati - sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei - esclusivamente per perseguire le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni (basi giuridiche):

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
1) raccogliere la segnalazione, scritta od orale, delle informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del titolare del trattamento, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs 24/2023;	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR)
2) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;	
3) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;	
4) dar seguito alla segnalazione ricevuta;	
5) fornire riscontro alla segnalazione ricevuta;	
6) effettuare indagini e adottare misure appropriate in relazione a una potenziale violazione delle leggi applicabili che è stata o sarà commessa;	Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR)
7) accertare, esercitare e/o difendere un diritto in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione limitatamente ad azioni effettive e realmente imminenti.	

	Sistema di gestione privacy	Mod. 04.09	
	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI EX DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Rev. 02	Del 17.12.2023

Nell'ambito delle finalità sopra delineate, il trattamento dei **dati particolari** verrà effettuato solo nella misura in cui è necessario per:

- assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9, comma 2, lett. b) del GDPR);
- accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (Art. 9, comma 2, lett. f) del GDPR);

Il trattamento dei personali relativi ad eventuali reati configurabili in base alle violazioni oggetto di segnalazione avverrà solo se necessario per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di whistleblowing (art. 10 del GDPR).

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, sarà documentata a cura del gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, previo **consenso** della persona segnalante,

Nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari a carico dei soggetti segnalati, l'identità della persona segnalante, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali pertinenti alle segnalazioni e alle conseguenti indagini sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione, tali dati verranno cancellati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge applicabile. In particolare non saranno conservati per più di 5 anni dalla chiusura dell'indagine avviata a seguito di una Segnalazione (fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa vigente).

Nel caso in cui, a seguito di indagini relativi ad una Segnalazione, abbiano avuto inizio provvedimenti disciplinari o procedimenti legali, i dati pertinenti alla Segnalazione verranno conservati fino al completamento del procedimento e ad ogni modo fino a quando il termine per presentare ricorso sia decaduto.

Trascorsi tali termini e fatto salvo il caso in sia necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare del trattamento cancellerà i dati personali.

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Le Segnalazioni vengono gestite dai dipendenti, consulenti, collaboratori e altro personale autorizzato al trattamento, nonché da soggetti terzi quali ad esempio società di consulenza o consulenti esterni per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno, quando operano per conto del titolare del trattamento, di regola in qualità di responsabili del trattamento. I dati potranno inoltre essere comunicati ad autorità governative quando ciò risulti necessario ai fini di osservare requisiti di legge o nel corso di una azione legale.

7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali dell'interessato verso Paesi terzi. L'intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all'interno dei confini dello Spazio Economico Europeo (SEE).

8. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Il Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo.

	Sistema di gestione privacy	Mod. 04.09	
	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI EX DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Rev. 02	Del 17.12.2023

9. NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati personali sono necessari per dare seguito alla Segnalazione. Il Segnalante deve comunicare soltanto i dati e le informazioni necessarie alla Segnalazione. Non vengono raccolti o trattati da parte di Industria Chimica Panzeri i dati personali non necessari o non pertinenti alla Segnalazione.

Il mancato conferimento di dati personali necessari o pertinenti alla segnalazione può limitare la corretta gestione della Segnalazione

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Alle condizioni stabilite dal GDPR, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiedere informazioni sul loro trattamento e di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti da <titolare del trattamento> se ne ricorrono i presupposti.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato ove necessario per garantire il pieno rispetto della normativa whistleblowing applicabile e per tutelare la riservatezza delle segnalazioni e degli interessati (con particolare riguardo alla riservatezza dell'identità del Segnalante)

Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l'interessato può contattare il Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione presso la sede della società oppure inviando una e-mail agli indirizzi indicati al precedente punto 1.

11. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora il trattamento sia basato sul consenso (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR), o sul consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR) al trattamento dei propri dati personali l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

11. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

l'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali violi il Regolamento Europeo, ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Il reclamo può essere proposto al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano oppure all'autorità di controllo del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato all'interessato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare ha intenzione di porre in essere un trattamento dei dati dell'Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente punto 4 della presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell'Interessato, qualora necessario.

Data 13 dicembre 2023

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Metal System S.r.l.
Il legale rappresentante
Yryku Shkelqim